COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. 123

Data 29 APR. 2022

N. 119 DEL 27.04.2022

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISETTE** mese di **APRILE** alle ore **13.30** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del **SINDACO AVV. PAOLA LANZARA** nelle persone dei Signori:

1) LANZARA	PAOLA	PRESENTE
2) ALFANO	GIUSEPPE	PRESENTE
3) ALFANO	ANTONIA	PRESENTE
4) DE CARO	GIOVANNI	ASSENTE
5) GALLUZZO	GIUSTINA	PRESENTE
6) TRANZILLO	GILDA	ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino

<IL SINDACO>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 27/04/2022

OGGETTO:	**DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.**

Su proposta del Vice Sindaco Dr. Giuseppe Alfano, delegato al Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone»,è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*";

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 845 del sopra citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il "canone" sostituisce le seguenti entrate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
- imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997; canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Richiamati i seguenti atti:

- La delibera di GM n. 16 del 22.02.2006 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- La delibera di GM n. 17 del 22.02.2006 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) ;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*";

Preso atto che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*";

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 e successiva delibera n. 21 del 30/05/2021 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021 di istituzione del regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM 24 dicembre 2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 degli enti locali ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- la Legge 15/2022, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2022, con la quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al **31 maggio 2022**, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del TUEL;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che testualmente recita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";*

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

VISTO il comunicato del Dipartimento Finanze del 23 marzo 2021 in materia di pubblicazione di regolamenti e delibere tariffarie, a mente del quale, *regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni";*

Ritenuto in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerato che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

Visti i commi 826, 827, 831, della legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 30.000 abitanti sono le seguenti:

TARIFFA	IMPORTO
Tariffa Standard annua	€ 40,00
Tariffa Standard giornaliera	€ 0,70
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture	€ 1,50

Visti i commi 841 e 842 della legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, che per i Comuni fino 30.000 abitanti sono le seguenti:

TARIFFA	IMPORTO
Tariffa Standard annua	€ 40,00
Tariffa Standard giornaliera	€ 0,70

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono le tariffe standard annue e giornaliere modificabile ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Visti, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono le tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti di riduzione o maggiorazione con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché canone di occupazione aree e spazi destinati a mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità dell'ente;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.446/1997;
- la normativa in materia di finanza e tributi locali;
- il vigente Statuto comunale;
- i vigenti regolamenti comunali;

Tanto innanzi premesso e considerato;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Con Voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

- **DI RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI APPROVARE,** stante la propria competenza in materia, le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da prospetti allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI STABILIRE** che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2022;
- **DI STABILIRE** che per l'anno 2022, le scadenze per il versamento del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, saranno le seguenti, attesi i riflessi economici negativi della situazione pandemica ancora in corso nonché il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al **31 maggio 2022**:
  - Rata unica: al 31 Maggio 2022;
  - Importi superiori a € 1.000,00: 31 Maggio, 30 Luglio.
- **DI DARE ATTO,** altresì , ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

TARIFFA STANDARD LEGGE	
Base Annuale	€ 40,00
Base Giornaliera	€ 0,70

TARIFFE CUP COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO ANNO 2022

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA			SECONDA CATEGORIA			TERZA CATEGORIA			QUARTA CATEGORIA		
						Riduzione	5%		Riduzione	9%		Riduzione	13%	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A mq	TAR. BASE G mq	TAR. BASE Mensile mq	TAR. BASE A mq	TAR. BASE G mq	TAR. BASE Mensile mq	TAR. BASE A mq	TAR. BASE G mq	TAR. BASE Mensile mq	TAR. BASE A mq	TAR. BASE G mq	TAR. BASE Mensile mq
occupazione suolo generale	0,71	3,41	€ 28,40	€ 2,39		€ 26,98	€ 2,27		€ 25,84	€ 2,17		€ 24,71	€ 2,08	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,50	3,50	€ 20,00	€ 2,45		€ 19,00	€ 2,33		€ 18,20	€ 2,23		€ 17,40	€ 2,13	
Occupazione con tende, fisse o rientrati, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,22	1,05	€ 8,80	€ 0,74		€ 8,36	€ 0,70		€ 8,01	€ 0,67		€ 7,66	€ 0,64	
Passi carrabili e accessi a raso .(Per passi carrabili costruiti direttamente dal comune , la stessa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%)	0,36		€ 14,40	€ -		€ 13,68	€ -		€ 13,10	€ -		€ 12,53	€ -	
Occupazioni permanenti con autovettura a trasporto pubblico nelle righe a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	0,71		€ 28,40	€ -		€ 26,98	€ -		€ 25,84	€ -		€ 24,71	€ -	
Occupazioni per ambulanti, pubblici esercizi ecc.	0,50	3,50		€ 2,45		€ -	€ 2,33		€ -	€ 2,23		€ -	€ 2,13	
dehors su suolo pubblico	1,04	0,16	€ 41,60	€ 0,11	€ 3,47	€ 39,52	€ 0,11	€ 3,30	€ 37,86	€ 0,10	€ 3,16	€ 36,19	€ 0,10	€ 3,02
dehors su suolo privato, ad uso pubblico. L'importo mensile del canone non può esserre superiore ad € 250,00	0,52	0,08	€ 20,80	€ 0,06	€ 1,86	€ 19,76	€ 0,05	€ 1,55	€ 18,93	€ 0,05	€ 1,55	€ 18,10	€ 0,05	€ 1,55
Occupazioni dello spettacolo viaggiante (attrazioni, giochi ecc.) La superfice è colcolata: -50% fino a 100 mq -25% per la parte eccedente da 100 a 1000mq -10% per la parte eccedente i 1000mq	0,30	0,70		€ 0,49		€ -	€ 0,47		€ -	€ 0,45		€ -	€ 0,43	
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		2,50	€ -	€ 1,75		€ -	€ 1,66		€ -	€ 1,59		€ -	€ 1,52	
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		1,70	€ -	€ 1,19		€ -	€ 1,13		€ -	€ 1,08		€ -	€ 1,04	
attività edile		2,50	€ -	€ 1,75		€ -	€ 1,66		€ -	€ 1,59		€ -	€ 1,52	
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,10		€ 44,00	€ -		€ 41,80	€ -		€ 40,04	€ -		€ 38,28	€ -	
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,22		€ 8,80	€ -		€ 8,36	€ -		€ 8,01	€ -		€ 7,66	€ -	
serbatoi interrati oltre 5.000 litri	1,20		€ 48,00	€ -		€ 45,60	€ -		€ 43,68	€ -		€ 41,76	€ -	
Esposizione merci fuori negozio	0,71	3,41	€ 28,40	€ 2,39		€ 26,98	€ 2,27		€ 25,84	€ 2,17		€ 24,71	€ 2,08	
Occupazione suolo pubblico in occasione di manifestazioni politiche, culturali, di beneficenze e sportive senza scopo di lucro (riduzione del 50%). Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone		0,70	€ -	€ 0,49		€ -	€ 0,47		€ -	€ 0,45		€ -	€ 0,43	
Occupazioni con griglie intercapedini	0,71	3,41		€ 2,39		€ -	€ 2,27		€ -	€ 2,17		€ -	€ 2,08	
Fiere e manifestazioni varie		3,50	€ -	€ 2,45		€ -	€ 2,33		€ -	€ 2,23		€ -	€ 2,13	
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		2,40	€ -	€ 1,68		€ -	€ 1,60		€ -	€ 1,53		€ -	€ 1,46	
distributori di tabacchi	0,29	1,50	€ 11,60			€ 11,02	€ -		€ 10,56	€ -		€ 10,09	€ -	
antenne telefoniche	10,00	10,00	€ 400,00	€ 7,00		€ 380,00	€ 6,65		€ 364,00	€ 6,37		€ 348,00	€ 6,09	
Occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità			numero utenze moltiplicato per 1,50 (tariffa soggetta a rivalutazione indice ISTAT dicembre anno precedente) con un importo minimo di 800,00 euro											

E' disposta la riduzione del canone del 50% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 art. 1 L. 160/2019 nonché dall'art.33 del Regolamento CUP.
E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni compresa l'occupazione realizzata per l'esercizio dell'attività edlizia .

TARIFFA STANDARD LEGGE	
Base Annuale	€ 40,00
Base Giornaliera	€ 0,70

TARIFFE CUP COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO ANNO 2022

PUBBLICITA'	COEFF Anno	COEFF Giorn.	TARIFFE		
			TAR. BASE Annuale mq	TAR. BASE Giornaliera mq	TAR. BASE Mensile mq
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70	
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,0000	€ 40,00	0,700	
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE					
Insegne e Pubblicità ordinaria fino a 5,5 mq	0,40	0,0760	16,00 €	0,05 €	1,60 €
Insegne e Pubblicità ordinaria da 5,5 a 8,5 mq	0,60	0,1145	24,00 €	0,08 €	2,40 €
Insegne e Pubblicità ordinaria superiore a 8,5 mq	0,80	0,1522	32,00 €	0,11 €	3,20 €
Insegne e Pubblicità luminosa o illuminata fino a 5,5 mq	0,80	0,1522	32,00 €	0,11 €	3,20 €
Insegne e Pubblicità luminosa o illuminata da 5,5 a 8,5 mq	1,20	0,2287	48,00 €	0,16 €	4,80 €
Insegne e Pubblicità luminosa o illuminata superiore a 8,5 mq	1,60	0,3046	64,00 €	0,21 €	6,40 €
pubblicità veicolare fino a 5 mq	0,30	0,0571	12,00 €	0,04 €	1,20 €
pubblicità veicolare fino da 5,5 a 8,5 mq	0,60	0,1145	24,00 €	0,08 €	2,40 €
pubblicità veicolare superiore a 8,5 mq	0,80	0,1522	32,00 €	0,11 €	3,20 €
pubblicità veicolare luminosa o illuminata fino a 5 mq	0,60	0,1145	24,00 €	0,08 €	2,40 €
pubblicità veicolare luminosa o illuminata fino da 5,5 a 8,5 mq	1,20	0,2287	48,00 €	0,16 €	4,80 €
pubblicità veicolare luminosa o illuminata superiore a 8,5 mq	1,60	0,3046	64,00 €	0,21 €	6,40 €
pubblicità con veicoli portata < 3000Kg	1,90	0,3620	76,00 €	0,25 €	7,60 €
pubblicità con veicoli portata > 3000Kg	2,80	0,5335	112,00 €	0,37 €	11,20 €
pubblicità con veicoli non compresi ai punti precedenti	0,95	0,1810	38,00 €	0,13 €	3,80 €
pubblicità con veicoli portata < 3000Kg - luminosa	3,80	0,7240	152,00 €	0,51 €	15,20 €
pubblicità con veicoli portata < 3000Kg - luminosa	5,60	1,0665	224,00 €	0,75 €	22,40 €
pubblicità con veicoli non compresi ai punti prec. - luminosa	1,90	0,3620	76,00 €	0,25 €	7,60 €
pubblicità effettuata con pannelli luminosi - per conto proprio	0,80	0,1522	32,00 €	0,11 €	3,20 €
pubblicità effettuata con pannelli luminosi - per conto terzi	1,55	0,2950	62,00 €	0,21 €	6,20 €
pubblicità effettuata con proiezioni.Se la durata è superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento.		5,6000		3,92 €	
pubblicità effettuata con striscioni - TARIFFA giornaliera applicabile per ogni 15gg o frazione		1,4857		1,04 €	
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		90,0000		63,00 €	
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		66,5000		46,55 €	
volantinaggio c/o persone circolanti con cartelli o altro		5,6000		3,92 €	
Pubblicità fonica per postazione a giorno		17,0000		11,90 €	
Pubblicità in vetrina, locandine e altro materiale temporaneo		5,6000		3,92 €	

TARIFFA STANDARD LEGGE	
Base Annuale	€ 40,00
Base Giornaliera	€ 0,70

TARIFFE CUP COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO ANNO 2022

PUBBLICHE AFFISSIONI	COEFF ANNO	COEFF 10 GG	TARIFFE TAR. BASE A	TARIFFE TAR. BASE G (per foglio)
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 0,70	€ 0,70
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		1,00		€ 0,70
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)				
manifesto 70 x 100 – 100 x 70		2,57	€ -	€ 1,80
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		0,75	€ -	€ 0,53

MAGGIORAZIONI

	MAGG. %
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50,00
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50,00
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati oltre 12 fogli	100,00
Affissioni d'urgenza (minimo di € 25,82 per ciascuna commissione)	10,00

CANONE MERCATALE	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	TARIFFE TAR. BASE A mq	TARIFFE TAR. BASE G mq
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 40,00	€ 0,70
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE				
1) Mercato settimanale alimentare a carattere ricorrente (rid. 30%) calcolata su 5 h		1,25	€ -	€ 0,34
2) Mercato settimanale beni durevoli a carattere ricorrente (rid. 30%) calcolata su 5 h		1,15	€ -	€ 0,31
3) Spunta Mercato calcolata su 5 h		0,90	€ -	€ 0,34

Sono **esenti** dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato e gli enti pubblici territoriali, delle regioni e delle province;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
h) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
i) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
l) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti (senza scopo di lucro) e di beneficenza;
Per l'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, il messaggio pubblicitario non deve riportare alcun riferimento a società e/o sponsor commerciali e/o contenere nessuna forma pubblicitaria che abbia scopo di lucro. Se tale requisito non si considera soddisfatto non potrà essere applicata l'esenzione del diritto.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni **e' ridotta alla metà**:
a) per gli annunci mortuari.

C O M U N E D I C A S T E L S. G I O R G I O

(PROVINCIA DI SALERNO)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

PRIMA CATEGORIA - CENTRO ABITATO - APPARTENGONO:

CAPOLUOGO: Piazza Andrea Amabile, Piazza Martiri D'Ungheria e traverse, Via C. De Caro, Via Ten. B. Lombardi (dall'inizio sino all'altezza del Mulino), Via A. Rescigno, Via G. Cerrato, Via L. Guerrasio (dall'inizio sino alla Caserma dei Carabinieri).

SECONDA CATEGORIA: ZONE LIMITROFE, APPARTENGONO:

CENTRO ABITATO: Tutte le vie, piazze, larganei e spiazzi pubblici o di uso pubblico non compresi nella prima categoria.

TERZA CATEGORIA: SOBBORGHI (O FRAZIONI), APPARTENGONO:

Aiello, Campomanfoli, Castelluccio, Cortedomini, Fimia, Lanzara, Santa Croce, Santa Maria a Favore, Torselli, Trivio.

QUARTA CATEGORIA: APPARTIENE IL REMANENTE TERRITORIO.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del GIUNTA COMUNALE avente ad oggetto:

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

==========

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SETTORE N. 8 FISCALITÁ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 21.04.2022

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura Finanziaria:

SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 21.04.2022

Il Ragioniere
Dott. Raffaele Adinolfi

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

AVV. PAOLA LANZARA

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - Servizi di Segreteria Generale -

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 APR. 2022
e trasmessa:
[] AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
[] AL PREFETTO DI SALERNO

Lì, 29 APR. 2022

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - Servizi di Segreteria Generale -

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il_____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,_____ DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000 con decorrenza 29 APR. 2022

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - Servizi di Segreteria Generale -

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO